

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

sarà emanata dalla UIF, sentito il CSF. In una prima fase, tali comunicazioni riguarderanno le transazioni di contanti di importo superiore a una certa soglia e saranno richieste a intermediari bancari, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica. Le istruzioni dell'Unità forniranno indicazioni in merito alle ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

Il d.lgs. 90/2017, in parte anticipando novità contenute nella quinta Direttiva europea, annovera tra i soggetti obbligati anche i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali con quelle aventi corso forzoso¹⁹. In tale contesto, dal 2 al 16 febbraio 2018, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha posto in consultazione pubblica uno schema di decreto volto a realizzare la prima rilevazione di detti prestatori di servizi, anche ai fini dell'iscrizione dei medesimi nel registro tenuto dall'OAM²⁰.

[Schema di decreto MEF in materia di exchanger e altri operatori in valute virtuali](#)

È previsto l'obbligo di comunicare al Ministero l'intenzione di svolgere sul territorio nazionale l'attività di prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, includendovi anche "gli operatori commerciali che accettano le valute virtuali quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente a oggetto beni, servizi o altre utilità". In relazione al predetto testo l'Unità ha posto in evidenza la necessità di individuare specificamente gli operatori che svolgono attività di conversione delle valute virtuali, in quanto tenuti nel nuovo quadro normativo all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Nell'ambito delle disposizioni relative ai prestatori di servizi di gioco, nel dicembre 2017 è stata prevista l'istituzione del registro dei distributori ed esercenti di gioco presso l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli²¹.

[Registro di distributori ed esercenti di gioco](#)

Nel registro sono censiti i dati identificativi dei distributori e degli esercenti, i casi di estinzione dei rapporti contrattuali intercorsi con gli operatori stessi per il venir meno dei requisiti previsti ovvero per gravi o ripetute infrazioni riscontrate in sede di controllo, nonché di sospensione dall'esercizio dell'attività disposta dal MEF in esito ai controlli della Guardia di Finanza. Al registro possono accedere il Ministero dell'Economia, la UIF, la Guardia di Finanza, la DIA e la DNA, nonché le questure e i concessionari di gioco.

Al fine di dare attuazione alla nuova normativa primaria, le Autorità di vigilanza di settore hanno elaborato schemi di disposizioni applicabili ai soggetti vigilati che sono stati posti in consultazione nei mesi di aprile e maggio 2018.

[Le disposizioni delle Autorità di vigilanza](#)

La Banca d'Italia ha predisposto – con il contributo della UIF – disposizioni di vigilanza per gli intermediari in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica. È in via di definizione lo schema di disposizioni sulla conservazione dei dati.

[Banca d'Italia](#)

Le principali novità delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni sono relative: alla metodologia di autovalutazione dei rischi; al punto di contatto centrale; alla segnalazione delle operazioni sospette. Le previsioni in materia di punto di contatto centrale danno attuazione alle disposizioni del decreto che includono tra i soggetti obbligati gli intermediari comunitari che si avvalgono di uno o più soggetti convenzionati e agenti; il punto di contatto rappresenta l'intermediario in Italia ed è l'interlocutore unico delle autorità, consentendo di rimediare alla frammentazione della rete distributiva dell'operatore estero; su di esso vigila la Banca d'Italia. Con riguardo ai profili riguardanti la collaborazione attiva rilevano le previsioni volte a: regolare la nomina e i requisiti del responsabile delle segnalazioni delle operazioni sospette; valorizzare il ruolo del

¹⁹ Art. 3, co. 5, lett. i), del d.lgs. 231/2007.

²⁰ Art. 17-bis del d.lgs. n. 141/2010, come modificato dal d.lgs. n. 90/2017.

²¹ Art. 52-bis del d.lgs. 231/2007, introdotto dalla l. 205/2017, relativa al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

responsabile stesso, chiamato a valutare anche le operazioni sospette di cui abbia conoscenza in mancanza di comunicazioni da parte del primo livello aziendale di controllo e a verificare a campione la congruità dell'operato di quest'ultimo; sancire l'importanza dell'attività segnalativa ai fini dell'aggiornamento del profilo di rischio della clientela; rafforzare i presidi di riservatezza per tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di segnalazione; aumentare sinergie ed efficacia delle attività segnalative nell'ambito delle strutture di gruppo. Altre previsioni chiariscono e aggiornano il previgente provvedimento ed estendono a tutti gli intermediari alcune soluzioni già previste nella disciplina sui controlli interni delle banche. Sono recepiti gli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee in materia di informazioni da includere nei messaggi che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Analogamente, le disposizioni in materia di adeguata verifica tengono conto delle novità intervenute. L'aspetto più rilevante della disciplina è rappresentato dalla valorizzazione dell'approccio basato sul rischio, che orienta le modalità e la profondità delle analisi che gli intermediari compiono nello svolgimento delle attività di know your customer. Profili di novità riguardano anche il titolare effettivo, in relazione al quale vengono fornite indicazioni integrative rispetto a quelle di legge, l'individuazione di strumenti di verifica a distanza e la possibilità di avvalersi dell'adeguata verifica tramite terzi anche quando questi ultimi vi abbiano provveduto a distanza.

Consob e Ivass

La Consob ha redatto disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, di adeguata verifica e conservazione rivolte ai revisori legali e alle società di revisione vigilati. In occasione della consultazione sono stati forniti chiarimenti circa il regime transitorio applicabile ai medesimi soggetti nel rinnovato quadro normativo.

L'IVASS ha integrato in un unico testo la disciplina concernente l'organizzazione, le procedure e i controlli interni e l'adeguata verifica rivolta alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi.

Le norme contengono gli aggiornamenti, le integrazioni e le precisazioni necessari alla luce della nuova normativa e degli esiti delle attività di vigilanza, in modo da rafforzare i presidi di prevenzione e dare maggior spazio all'approccio basato sul rischio.

Le iniziative degli organismi di autoregolamentazione e delle associazioni di settore

Nel nuovo contesto viene valorizzato il ruolo degli Organismi di autoregolamentazione delle professioni cui è attribuito il compito di elaborare regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio, controlli interni, adeguata verifica e conservazione²².

Il CNN, il CNF e il CNDCEC hanno predisposto bozze di regole tecniche nelle materie indicate dal decreto e in tale ambito sono in corso interlocuzioni presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, cui partecipano anche la UIF e la Guardia di Finanza, in vista della sottoposizione delle regole stesse al CSF per il rilascio del parere prescritto dalla legge.

Il CSF nella riunione del 27 marzo 2018 ha approvato una metodologia a supporto dell'attività richiesta agli organismi di autoregolamentazione, per agevolare la mappatura e classificazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Sul modello già sperimentato con le associazioni rappresentative degli operatori nel settore del trasporto e della custodia di valori, l'Unità ha dato seguito alla richiesta di parere dell'Unione nazionale imprese a tutela del credito (UNIREC), circa possibili chiarimenti da rendere ai propri associati in materia antiriciclaggio.

Le sanzioni per omesse segnalazioni di operazioni sospette

Il d.lgs. 90/2017 ha profondamente modificato la disciplina sanzionatoria antiriciclaggio, delineando un articolato sistema di fattispecie e competenze. Tra le novità introdotte in materia di violazione degli obblighi di segnalazione di operazioni

²² Art. 11, d.lgs. 231/2007.



Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

sospette vi sono quelle riguardanti la qualificazione (in termini di gravità, sistematicità o reiterazione) e il livello di responsabilità della violazione, dalla cui determinazione corrispondono competenze sanzionatorie diverse, poste in capo alle Autorità di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, IVASS) per le persone giuridiche e al Ministero dell'Economia e delle finanze per le persone fisiche (personale e titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo).

La UIF ha prontamente adattato le proprie linee operative in materia di accertamento e contestazione delle violazioni degli obblighi segnaletici al nuovo impianto sanzionatorio. In particolare, dette linee operative – individuate anche mediante iniziative di confronto con le Autorità di vigilanza e con il Ministero dell'Economia e delle finanze – riguardano gli elementi per la qualificazione dell'omessa segnalazione in termini di gravità, sistematicità e reiterazione; la contestazione dei fatti oggetto di accertamento nei confronti dei soggetti obbligati non vigilati e del personale degli intermediari e delle società fiduciarie, ovvero la trasmissione degli atti alle Autorità di vigilanza per le valutazioni inerenti agli eventuali profili di responsabilità dei soggetti vigilati; l'applicazione del principio del *favor rei* previsto dal legislatore per il periodo transitorio di applicazione della nuova disciplina²³.

In materia sanzionatoria rileva anche la Circolare del MEF del 6 luglio 2017, con la quale sono state fornite indicazioni operative rivolte ai competenti uffici centrali e territoriali del dicastero. Con riguardo alla violazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, la fattispecie "qualificata" è distinta da quella "base" per il carattere "grave", "ripetuto", "sistematico", "plurimo" della violazione, da accertarsi sulla base dei criteri contenuti nel decreto antiriciclaggio e nella Circolare. Ai fini della quantificazione della sanzione, l'intervallo tra il minimo e il massimo edittale è suddiviso in tre gradi crescenti di intensità della violazione.

**Circolare del MEF
in materia di sanzioni**

In relazione alle competenze sanzionatorie acquisite in materia antiriciclaggio, la Banca d'Italia – con il contributo della UIF – ha predisposto il documento di consultazione recante le nuove disposizioni in materia di procedura sanzionatoria amministrativa. Le norme sono rivolte ai soggetti obbligati vigilati e, ricorrendone i presupposti di legge per le violazioni diverse dall'omessa segnalazione di operazioni sospette, ai titolari di funzione di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari. La procedura sanzionatoria è disciplinata dalla fase di accertamento della violazione a quella di adozione, notifica e pubblicazione del provvedimento.

**Le disposizioni
sanzionatorie
della Banca d'Italia**

Nell'ambito della riforma tesa a razionalizzare e rendere maggiormente conoscibile la normativa penale, il reato di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento prima contenuto nel decreto antiriciclaggio è stato trasferito nel codice penale²⁴.

In materia di lotta al finanziamento del terrorismo, in ragione dell'evolversi della minaccia e del rischio di afflussi verso i paesi occidentali di terroristi "returnees" (o "combattenti di ritorno"), il 13 ottobre 2017 la UIF ha diffuso una Comunicazione volta a potenziare la capacità dei destinatari degli obblighi di collaborazione attiva di intercettare elementi di sospetto riconducibili a tale fenomeno²⁵.

**Comunicazione
sui cd. "returnees"**

²³ Art. 69, d.lgs. 231/2007.

²⁴ Si veda il d.lgs. 21/2018, che ha introdotto l'art. 493-ter c.p. e abrogato l'art. 55, commi 5 e 6, secondo periodo, del d.lgs. 231/2007.

²⁵ Si veda il § 5.2.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

1.3.2. Altri interventi normativi

Il codice antimafia

Il legislatore ha apportato modifiche al “Codice delle leggi antimafia” e ad altre disposizioni vigenti in tema di misure di prevenzione personali e patrimoniali, amministrazione, gestione e destinazione dei beni, sistema di tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali, responsabilità amministrativa degli enti e confisca allargata²⁶.

Con riferimento al codice delle leggi antimafia si richiamano di seguito i principali elementi di novità: (i) è stato ampliato il novero dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione, includendovi: gli indiziati di reati di assistenza agli associati, di reati di terrorismo; coloro che pongono in essere atti preparatori ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, nonché alla commissione di reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte a un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue finalità terroristiche; gli indiziati di associazione a delinquere finalizzata a diversi reati contro la Pubblica Amministrazione, di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di stalking; (ii) sono state apportate modifiche al sequestro o confisca per equivalente; (iii) vengono previste nuove norme per garantire la trasparenza e la rotazione nella scelta degli amministratori giudiziari; (iv) sono stati potenziati i compiti affidati all'Agenzia nazionale per i beni confiscati; (v) è stato disciplinato il cd. controllo giudiziario dell'azienda; (vi) viene previsto che la confisca non pregiudichi i diritti di credito dei terzi e i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano talune condizioni; in proposito è stabilito che “il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di ammissione del credito, presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, è comunicato a quest'ultima ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni”²⁷.

Legge di delegazione europea 2016-2017

Secondo quanto previsto dalla legge di delegazione europea 2016-2017²⁸, il Governo ha approvato lo schema di decreto legislativo²⁹ per dare attuazione nell'ordinamento interno alla Direttiva riguardante l'accesso da parte delle Autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio³⁰.

La nuova normativa europea modifica la precedente Direttiva³¹ stabilendo che gli Stati membri dell'Unione devono consentire alle Autorità fiscali di accedere alle informazioni riguardanti l'adeguata verifica della clientela, la titolarità effettiva di enti, società e *trust* e la conservazione dei dati, ai fini di una più efficace lotta contro l'evasione e la frode fiscale.

La Legge di delegazione europea 2016-2017 contiene altresì la delega al Governo per il recepimento della Direttiva relativa al trattamento dei dati personali³² da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati in ambito europeo, e della Direttiva sulla lotta contro il terrorismo³³, che stabilisce norme di armonizzazione minima per la definizione dei reati di terrorismo e per le relative sanzioni.

²⁶ Si tratta della l. 161/2017 che ha modificato il d.lgs. 159/2011.

²⁷ Art. 52, comma 3-bis, del d.lgs. 159/2011, introdotto dal d.lgs. 161/2017.

²⁸ L. 163/2017.

²⁹ Atto del Governo n. 504.

³⁰ Direttiva (UE) 2016/2258.

³¹ Direttiva (UE) 2011/16.

³² Direttiva (UE) 2016/680, recepita con il d.lgs. 51/2018.

³³ Direttiva (UE) 2017/541.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

La legge sul *whistleblowing*³⁴ detta disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità rilevati nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, stabilendo il divieto di atti discriminatori nei confronti degli stessi per motivi collegati alla segnalazione e la riservatezza dell'identità del segnalante. L'ANAC, a cui l'interessato o i sindacati comunicano eventuali misure ritorsive, è legittimata all'esercizio di poteri sanzionatori in materia³⁵.

Legge sul cd.
whistleblowing

La nuova disciplina estende la tutela alla segnalazione di illeciti nel settore privato³⁶ e introduce una deroga agli obblighi di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale, giustificata dal perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

Il legislatore³⁷ ha recepito la Direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno³⁸ (cd. PSD 2 – *Payment Services Directive*), che promuove lo sviluppo di un mercato unico europeo dei servizi di pagamento, rafforzando al contempo la tutela degli utenti e il livello di sicurezza nell'ambito dei pagamenti elettronici. È inclusa la disciplina di adeguamento al Regolamento relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta³⁹.

Decreto di recepimento
della cd. PSD 2

Viene ridisegnato il perimetro delle esenzioni (cd. "negative scope") cui non si applica il decreto. Le novità riguardano tra l'altro le operazioni di pagamento effettuate: (i) tramite un agente commerciale "a condizione che agisca per conto del solo pagatore o del solo beneficiario oppure qualora l'agente stesso non entri mai in possesso dei fondi dei clienti"; (ii) con strumenti a "spendibilità limitata" che soddisfino talune condizioni; (iii) impiegando il credito telefonico, a condizione che l'operazione di pagamento rimanga entro certi limiti di importo (50 euro per ciascuna transazione e 300 euro mensili per le operazioni complessivamente eseguite) e risponda alle finalità determinate dalla legge.

La disciplina individua due nuovi servizi di pagamento: 1) il cd. payment initiation service, che consiste in un ordine di pagamento su richiesta dell'utente relativamente a un conto detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento; 2) il cd. account information service che è il servizio on-line con cui si forniscono informazioni relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'utente presso uno o più prestatori di servizi di pagamento.

In relazione alle attività individuate dal decreto sono previsti nuovi attori che rientrano comunque nel novero dei prestatori dei servizi di pagamento: (i) Card Based Payment Instrument Issuer abilitato a emettere strumenti di pagamento basati su carte, il quale potrà interrogare il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto per verificare la disponibilità dei fondi necessari a coprire gli importi di spesa (fund checking); (ii) i prestatori del servizio di disposizione di ordini di pagamento; (iii) i prestatori del servizio di informazione sui conti.

Con riferimento alla rimessa di denaro, si specifica che tale servizio riguarda il trasferimento di un importo "espresso in moneta avente corso legale". Viene introdotto il concetto di "autenticazione forte del cliente" che il prestatore di servizi di pagamento deve applicare quando il pagatore accede al suo conto di pagamento on-line, dispone un'operazione di pagamento elettronico o qualsiasi azione che può comportare un rischio di frode nei pagamenti.

³⁴ L. 179/2017.

³⁵ Art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

³⁶ Art. 6, d.lgs. 231/2001, come modificato dalla l. 179/2017.

³⁷ D.lgs. 218/2017.

³⁸ Direttiva (UE) 2015/2366.

³⁹ Regolamento (UE) n. 751/2015.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

Anche ai fini della disciplina dei servizi di pagamento è previsto che i prestatori di servizi di pagamento stabiliti in Italia senza succursale per il tramite degli agenti di cui all'articolo 128-quater del TUB designino nel nostro paese un punto di contatto centrale nei casi e per l'esercizio dei compiti previsti dalle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della PSD2, secondo le disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. Restano ferme le disposizioni attuali in tema di punto di contatto, soggetti convenzionati e agenti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo⁴⁰.

**Il decreto
sui compro-oro**

Il 5 luglio 2017 è entrato in vigore il decreto sui compro-oro⁴¹, che detta disposizioni tese a garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e a prevenire l'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali.

Il decreto impone ai compro-oro obblighi di identificazione della clientela, di conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette alla UIF; è previsto l'utilizzo di un conto corrente dedicato esclusivamente all'attività esercitata e di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante per le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro, in modo da garantire la tracciabilità delle operazioni e l'univoca riconducibilità al disponente. Le violazioni sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

L'esercizio dell'attività di compro oro è riservato agli operatori in possesso della licenza di cui all'articolo 127 del TULPS, tenuti all'iscrizione nell'apposito registro gestito dall'O.A.M. Le modalità di invio dei dati e di alimentazione del registro saranno stabilite con apposito decreto del MEF. Lo svolgimento dell'attività in assenza di iscrizione al registro costituisce esercizio abusivo sanzionato penalmente⁴².

**Decreto MEF
in materia fiscale**

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha aggiornato con proprio decreto⁴³ la lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale, aggiungendo i seguenti paesi: Andorra, Barbados, Cile, Monaco, Nauru, Niue, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Santa Sede e Uruguay.

**Comitato Investor
Visa for Italy**

Con decreto del 21 luglio 2017 emanato dal Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'Interno, la UIF è stata inclusa tra le autorità competenti a valutare la conformità della domanda di rilascio del visto agli stranieri che intendono effettuare in Italia investimenti o donazioni a carattere filantropico di cospicuo ammontare (*Comitato Investor Visa for Italy*)⁴⁴.

⁴⁰ Art. 128-decies del TUB.

⁴¹ D.lgs. 92/2017.

⁴² Art. 8 del d.lgs. 92/2017.

⁴³ Decreto del MEF del 23 marzo 2017 che aggiorna il precedente Decreto del 4 settembre 1996.

⁴⁴ Si veda il § 8.3.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

2. LA COLLABORAZIONE ATTIVA

L'Unità è istituzionalmente deputata a ricevere segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che intermediari finanziari, professionisti e altri operatori qualificati devono individuare e comunicare tempestivamente (cd. obbligo di collaborazione attiva).

L'accentramento presso la UIF di tale flusso informativo ne consente una valutazione omogenea e integrata, in grado di cogliere collegamenti soggettivi e oggettivi, tracciare flussi finanziari anche oltre i confini nazionali, ricostruire modalità innovative di realizzazione del riciclaggio, selezionare casi connotati da un maggior rischio.

L'Unità trasmette i risultati delle analisi effettuate al NSPV e alla DIA, organi competenti per gli accertamenti investigativi. Le segnalazioni di operazioni sospette sono trasmesse all'Autorità giudiziaria qualora emergano notizie di reato ovvero su richiesta della stessa AG. I risultati dell'analisi possono essere inviati alle Autorità di vigilanza in presenza di profili di rilievo.

La UIF utilizza tale vasto patrimonio informativo anche per elaborare indicatori e schemi di anomalia comunicati ai segnalanti per orientarne la capacità di individuare le operatività sospette.

2.1. I flussi segnaletici

Nel corso del 2017 l'Unità ha ricevuto 93.820 segnalazioni⁴⁵, circa 7.200 in meno rispetto al 2016 (-7,2%) (cfr. *Tavola 2.1*).

Tavola 2.1

	Segnalazioni ricevute				
	2013	2014	2015	2016	2017
Valori assoluti	64.601	71.758	82.428	101.065	93.820
<i>Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente</i>	-3,6	11,1	14,9	22,6	-7,2

La contrazione del flusso complessivo è ascrivibile all'esaurirsi degli effetti dei provvedimenti in materia di regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero (cd. *voluntary disclosure*)⁴⁶ che ne avevano determinato la marcata espansione nel 2016. Al netto dei casi riconducibili a tali provvedimenti, le segnalazioni complessivamente inoltrate nel 2017 dai soggetti obbligati non soltanto risultano in aumento, ma fanno registrare il tasso di

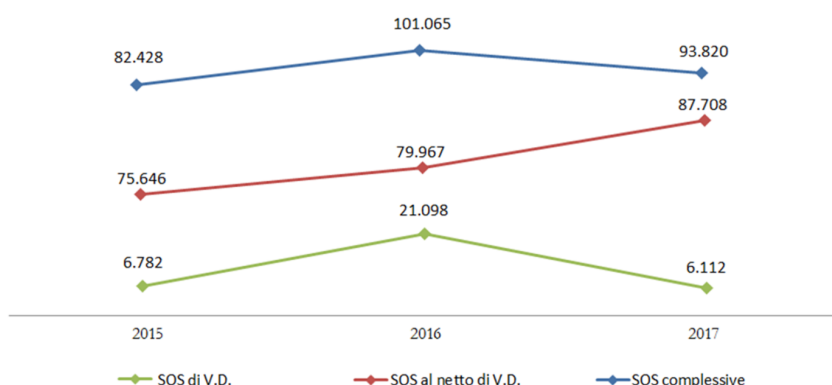
⁴⁵ Informazioni di dettaglio sulle segnalazioni di operazioni sospette sono contenute nei *Quaderni dell'antiriciclaggio, Collana Dati statistici*, pubblicati sul sito internet della UIF.

⁴⁶ Il riferimento è sia alla *voluntary disclosure* introdotta dalla Legge 186/2014, sia alla cd. *voluntary disclosure bis*, di cui al d.l. 193/2016, convertito con modificazioni dalla l. 255/2016.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

crescita più alto dell'ultimo triennio, pari al 9,7% contro il 5,7% e il 5,4% registrati, rispettivamente, nel 2016 e nel 2015 (cfr. *Figura 2.1*).

Figura 2.1

Flusso segnaletico: incidenza della *Voluntary Disclosure*¹

¹ Il dato ricomprende le segnalazioni classificate dai segnalanti nella categoria *voluntary disclosure*, nonché quelle che sono state classificate come tali dalla UIF nel corso delle lavorazioni.

Prima di analizzare in dettaglio la composizione di tale flusso segnaletico è opportuno premettere che il nuovo decreto antiriciclaggio, nel ridefinire la platea dei soggetti obbligati, ha apportato alcuni cambiamenti alle previgenti classificazioni. Le macrocategorie di seguito riportate riflettono, pertanto, l'assetto definito dal legislatore; le nuove classificazioni sono state adottate anche per la rappresentazione dei dati relativi al 2016, al fine di consentire un confronto più agevole con quelli dell'anno in esame.

In continuità con il passato, il maggior numero delle segnalazioni ricevute (77% del totale) proviene dalla categoria banche e Poste (di seguito, per correttezza, si farà riferimento a tale categoria con il termine "banche"), che registra, tuttavia, una riduzione dell'8% rispetto al 2016. Prosegue la crescita del flusso di SOS provenienti da intermediari e altri operatori finanziari, che si confermano la seconda macrocategoria di soggetti obbligati per numero di segnalazioni inoltrate, con un incremento del 19% circa. Anche per gli operatori non finanziari e i prestatori di servizi di gioco⁴⁷ si rilevano variazioni positive rispetto al 2016 (mediamente +25%). Le segnalazioni trasmesse dalla Pubblica Amministrazione⁴⁸ hanno registrato un deciso incremento in termini percentuali, pur nell'ambito di valori assoluti estremamente esigui: 70 segnalazioni, contro le 10 del 2016 (cfr. *Tavola 2.2*).

⁴⁷ La nuova formulazione del d.lgs. 231/2007, nell'ambito dell'elenco dei soggetti obbligati di cui all'art. 3, riporta gli operatori non finanziari (comma 5) in maniera distinta rispetto ai prestatori di servizi di gioco (comma 6), in precedenza inclusi nella medesima categoria.

⁴⁸ A partire dal 4 luglio 2017, la Pubblica Amministrazione non rientra più nella platea dei soggetti obbligati, non essendo ricompresa nell'art. 3 del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017. La nuova disciplina, di cui all'art. 10, comma 4 del predetto decreto, prevede che "Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale (...)". Si veda il § 1.3.1.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

Tavola 2.2

Segnalazioni ricevute per tipologia di segnalante					
	2016		2017		(variazione % rispetto al 2016)
	(valori assoluti)	(quote %)	(valori assoluti)	(quote %)	
Totale	101.065	100,0	93.820	100,0	-7,2
Banche e Poste	78.418	77,7	72.171	76,9	-8,0
Intermediari e altri operatori finanziari	11.250	11,1	13.347	14,3	18,6
Società di gestione dei mercati e strumenti finanziari	1	0,0	5	0,0	400,0
Professionisti	8.801	8,7	4.969	5,3	-43,5
Operatori non finanziari	535	0,5	658	0,7	23,0
Prestatori di servizi di gioco	2.050	2,0	2.600	2,8	26,8
Uffici della Pubblica Amministrazione	10	0,0	70	0,0	600,0

Nell'ambito degli operatori finanziari diversi dalle banche emerge il contributo proveniente dagli IMEL e dai punti di contatto degli istituti comunitari, le cui segnalazioni sono più che quadruplicate, passando dalle 328 del 2016 alle 1.444 del 2017. Tale flusso si conferma fortemente concentrato: il 93% delle segnalazioni in questione proviene da uno solo dei cinque operatori che compongono la categoria, circostanza che si era registrata anche nel 2016, pur se con valori complessivi decisamente inferiori. Seguono, per percentuale di incremento, le imprese di assicurazione (+24,5%) e l'aggregato composto da SGR, SICAV e SICAF(+24,2%). Anche il contributo degli IP e dei relativi punti di contatto è aumentato, passando dalle 5.643 segnalazioni del 2016 alle 6.575 del 2017: nell'ambito di tale gruppo un ruolo di primo piano è ricoperto dagli operatori che svolgono attività di *money transfer* che, con 5.224 segnalazioni, rappresentano quasi l'80% del totale della categoria⁴⁹.

Intermediari
finanziari diversi
dalle banche

Tra le variazioni negative si sottolinea, per rilevanza, quella relativa alle SIM, pari a oltre il 75%. Una significativa contrazione ha interessato anche le società fiduciarie ex art. 106 TUB (-21,8%), anche a causa del calo delle segnalazioni collegate alla procedura di collaborazione volontaria: la percentuale delle SOS connesse a tale fenomeno si è drasticamente ridotta, attestandosi al 19,5% del totale, a fronte del 76% registrato nel 2016 (cfr. *Tavole 2.3 e 2.5*).

⁴⁹ Il 92% di tali segnalazioni è riconducibile ai principali quattro operatori del settore.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

Tavola 2.3

Segnalazioni ricevute per categoria di intermediari bancari e finanziari					
	2016		2017		(variazione % rispetto al 2016)
	(valori assoluti)	(quote %)	(valori assoluti)	(quote %)	
Banche, intermediari e altri operatori finanziari	89.668	100,0	85.518	100,0	-4,6
Banche e Poste	78.418	87,5	72.171	84,4	-8,0
Intermediari e altri operatori finanziari	11.250	12,5	13.347	15,6	18,6
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	5.643	6,3	6.575	7,7	16,5
Imprese di assicurazione	2.185	2,4	2.721	3,2	24,5
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	328	0,3	1.444	1,7	340,2
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	1.348	1,5	1.054	1,2	-21,8
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB ¹	794	0,9	781	0,9	-1,6
SGR, SICAV e SICAF	265	0,3	329	0,4	24,2
SIM	252	0,3	62	0,1	-75,4
Intermediari e altri operatori finanziari non ricompresi nelle precedenti categorie ²	435	0,5	381	0,4	-12,4

¹ Il riferimento è agli artt. 106 e 107 del d.lgs. 385/1993 nel testo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. 141/2010 che ha fra l'altro eliminato gli elenchi, generale e speciale, previsti dai citati articoli e istituito il nuovo albo di cui all'art. 106 del TUB.

² La categoria comprende gli altri soggetti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, non inclusi nelle categorie precedenti.

Professionisti

La rilevante riduzione del dato relativo ai professionisti (-44%) appare ampiamente ascrivibile al ruolo da essi svolto soprattutto in fase di adesione alla procedura di collaborazione volontaria, fenomeno i cui riflessi sulle segnalazioni di operazioni sospette si sono, come detto, fortemente ridimensionati nell'anno in esame. Più in dettaglio diminuiscono, nell'ordine, le segnalazioni inoltrate da studi associati, società interprofessionali e società tra avvocati (-93,4%), dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro (-72,8%), avvocati (-76,2%). In controtendenza, si registra l'aumento del contributo delle società di revisione e dei revisori legali (+18%) nonché dei notai e del CNN, categoria quest'ultima le cui segnalazioni sono passate da 3.582 a 4.222, con un incremento di quasi il 18%. Anche nel 2017 ha trovato conferma l'importanza del ruolo svolto dal CNN, che ha tramitato quasi il 98% delle segnalazioni della categoria.

Analogo fenomeno non è stato ancora riscontrato con riferimento al CNDCEC, attraverso cui sono state inoltrate 147 segnalazioni rispetto alle 361 complessive della

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

categoria. Tale circostanza è verosimilmente ascrivibile al lasso di tempo ancora breve trascorso dalla definizione del protocollo d'intesa⁵⁰ tra la UIF e il Consiglio Nazionale della categoria (sottoscritto nel dicembre 2016 ma divenuto operativo nel maggio del 2017, con l'inoltro della prima segnalazione da parte del CNDCEC), per il quale è ipotizzabile una graduale entrata a regime.

Nell'ambito degli operatori non finanziari è risultato in aumento il flusso proveniente dai soggetti che svolgono attività di fabbricazione e commercio di oro e preziosi (251 contro le 55 del 2016) e da quelli attivi nella custodia e nel trasporto di denaro contante e di titoli o valori: questi ultimi, ricompresi nella voce residuale "operatori non finanziari diversi dai precedenti", hanno inviato 388 segnalazioni. I prestatori di servizi di gioco continuano a far registrare un significativo tasso di crescita (+27% circa rispetto al 2016) seppure di entità meno rilevante rispetto al passato (tra il 2015 e il 2016 l'incremento era stato di quasi il 40%; cfr. *Tavola 2.4*).

Operatori
non finanziari

⁵⁰ In base al protocollo, il CNDCEC può ricevere in forma cifrata dai commercialisti e dagli esperti contabili le segnalazioni di operazioni sospette e trasmetterle in via telematica alla UIF il testo integrale, privo dell'indicazione del nominativo che l'ha effettuata. Tale procedura assicura la massima riservatezza sull'identità del segnalante e al tempo stesso non consente al CNDCEC di conoscere il contenuto della segnalazione.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

Tavola 2.4

Segnalazioni ricevute per categoria di professionisti e operatori non finanziari					
	2016		2017		(variazione % rispetto al 2016)
	(valori assoluti)	(quote %)	(valori assoluti)	(quote %)	
Soggetti obbligati non finanziari	11.386	100	8.227	100	-27,7
Professionisti	8.801	77,3	4.969	60,4	-43,5
Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	3.582	31,5	4.222	51,3	17,9
Studi associati, società interprofessionali e società tra avvocati	3.388	29,8	222	2,7	-93,4
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	1.326	11,6	361	4,4	-72,8
Avvocati	424	3,7	101	1,2	-76,2
Società di revisione, revisori legali	22	0,2	26	0,3	18,2
Altri soggetti esercenti attività professionale ¹	59	0,5	37	0,5	-37,3
Operatori non finanziari	535	4,7	658	8,0	23,0
Soggetti che svolgono attività di commercio di oro e fabbricazione e commercio di oggetti preziosi	55	0,5	251	3,1	356,4
Operatori di commercio di cose antiche e case d'asta	0	0,0	1	0,0	NA
Operatori non finanziari diversi dai precedenti ²	480	4,2	406	4,9	-15,4
Prestatori di servizi di gioco	2.050	18,0	2.600	31,6	26,8

¹ La categoria comprende i soggetti di cui all'art. 3, comma 4, lettera b).² La categoria comprende gli altri soggetti di cui all'art 3, comma 5 del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017 non inclusi nelle categorie precedenti.**L'impatto della
voluntary disclosure**

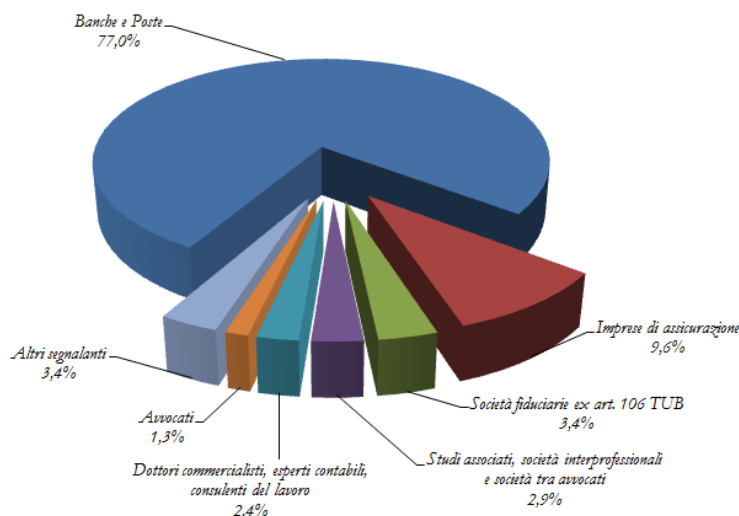
Come già sottolineato, la riduzione delle segnalazioni collegate alla collaborazione volontaria ha costituito la determinante fondamentale del calo registrato nel numero delle SOS in entrata. Le segnalazioni della specie⁵¹ sono passate da 21.098 nel 2016 a

⁵¹ Il dato ricomprende le segnalazioni classificate dai segnalanti nella categoria *voluntary disclosure*, nonché quelle che sono state classificate come tali dalla UIF nel corso delle lavorazioni.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

6.112 nel 2017, valore che è inferiore anche al dato registrato nel 2015 (6.782), primo anno interessato dal fenomeno. Tali segnalazioni sono state pari al 6,5% del totale, contro il 21% del 2016 (8% nel 2015).

Quanto all'incidenza percentuale delle diverse categorie di segnalanti su tale tipologia di SOS, aumenta il contributo delle banche (che registra un incremento di oltre 10 punti percentuali rispetto allo scorso anno) e delle imprese di assicurazione (+6,7 punti percentuali). Cala l'apporto di dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, la cui percentuale si attesta sul 2,4% delle SOS della categoria (contro il 5,7% del 2016 e il 20% del 2015). Si tratta di variazioni ragionevolmente ascrivibili al diverso ruolo svolto da ciascuna di tali categorie nelle varie fasi del processo di regolarizzazione: iniziale adesione alla procedura (commercialisti), successivo rientro dei capitali e relativo investimento (banche, imprese di assicurazione). (cfr. *Figura 2.2* e *Tavola 2.5*).

*Figura 2.2***Distribuzione delle SOS di *voluntary disclosure* per tipologia di segnalante**

La categoria "Altri segnalanti" include notai e CNN, SGR, SICAV e SICAF, SIM, IMEL e relativi punti di contatto, società fiduciarie ex l. 1966/1939 e Pubbliche Amministrazioni.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

Tavola 2.5

Segnalazioni connesse alla <i>voluntary disclosure</i> per categoria di segnalanti			
	SOS Totali	SOS di VD ¹	%
TOTALE	93.820	6.112	6,5
Banche e Poste	72.171	4.705	6,5
Intermediari e altri operatori finanziari	13.347	943	7,1
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	6.575	-	0,0
Imprese di assicurazione	2.721	589	21,6
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	1.444	1	0,1
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	1.054	206	19,5
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	781	-	0,0
SGR, SICAV e SICAF	329	51	15,5
SIM	62	15	24,2
Intermediari e altri operatori finanziari non ricompresi nelle precedenti categorie	381	81	21,3
Società di gestione mercati e strumenti finanziari	5	-	0,0
Professionisti	4.969	439	8,8
Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	4.222	29	0,7
Studi associati, società interprofessionali e società tra avvocati	222	179	80,6
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	361	146	40,4
Avvocati	101	81	80,2
Società di revisione, revisori legali	26	-	0,0
Altri soggetti esercenti attività professionale	37	4	10,8
Operatori non finanziari	658	-	0,0
Soggetti che svolgono attività di commercio di oro e fabbricazione e commercio di oggetti preziosi	251	-	0,0
Operatori di commercio di cose antiche e case d'asta	1	-	0,0
Operatori non finanziari diversi dai precedenti	406	-	0,0
Prestatori di servizi di gioco	2.600	-	0,0
Uffici della Pubblica Amministrazione	70	25	35,7

¹ Cfr. nota 51.

Nel 2017 si sono registrati al sistema di segnalazione delle operazioni sospette 646 nuovi soggetti, portando il totale degli iscritti a fine anno a 5.779. Le adesioni riguardano in gran parte professionisti (474) e in particolare dottori commercialisti ed esperti contabili (328).

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

Dei nuovi iscritti in corso d'anno solo 117 hanno poi effettivamente segnalato, per un totale complessivo di 427 segnalazioni: tale circostanza appare sintomatica della crescente sensibilità dei soggetti obbligati alle tematiche del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che li spinge a cercare il primo contatto con l'Unità, effettuando la registrazione, anche prima che si verifichi lo specifico evento da segnalare.

Per quanto riguarda i nuovi professionisti iscritti, 89 hanno inviato almeno una segnalazione, per un totale complessivo di 266 unità (di cui 215 di riciclaggio, 50 delle quali connesse a operazioni di *voluntary disclosure*, e 1 di terrorismo).

2.2. Le operazioni sospette

Le segnalazioni concernenti sospetti di riciclaggio continuano a costituire la gran massa di quelle complessivamente ricevute (92.824⁵² su 93.820). Le segnalazioni connesse con il presunto finanziamento del terrorismo hanno fatto registrare un notevole aumento, da ascrivere all'accresciuta sensibilità degli operatori a seguito dell'inasprirsi delle minacce e dell'attività di sensibilizzazione svolta⁵³. Numericamente, le segnalazioni per sospetto finanziamento di terrorismo si attestano a 981 unità (contro le 619 del 2016), ove si includano anche quelle originariamente qualificate dai segnalanti come appartenenti alla categoria "riciclaggio" e successivamente riclassificate nel corso del processo di analisi interno alla UIF.

Soltanto 15 sono state le segnalazioni di operazioni sospette relative al finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa (cfr. Tavola 2.6 e Figura 2.3).

Tavola 2.6

Ripartizione per categoria di segnalazione					
	2013	2014	2015	2016	2017
<i>(valori assoluti)</i>					
Totale	64.601	71.758	82.428	101.065	93.820
Riciclaggio	64.415	71.661	82.142	100.435	92.824
<i>di cui voluntary disclosure</i> ¹			6.782	21.098	6.112
Finanziamento del terrorismo	131	93	273	619	981
Finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa	55	4	13	11	15

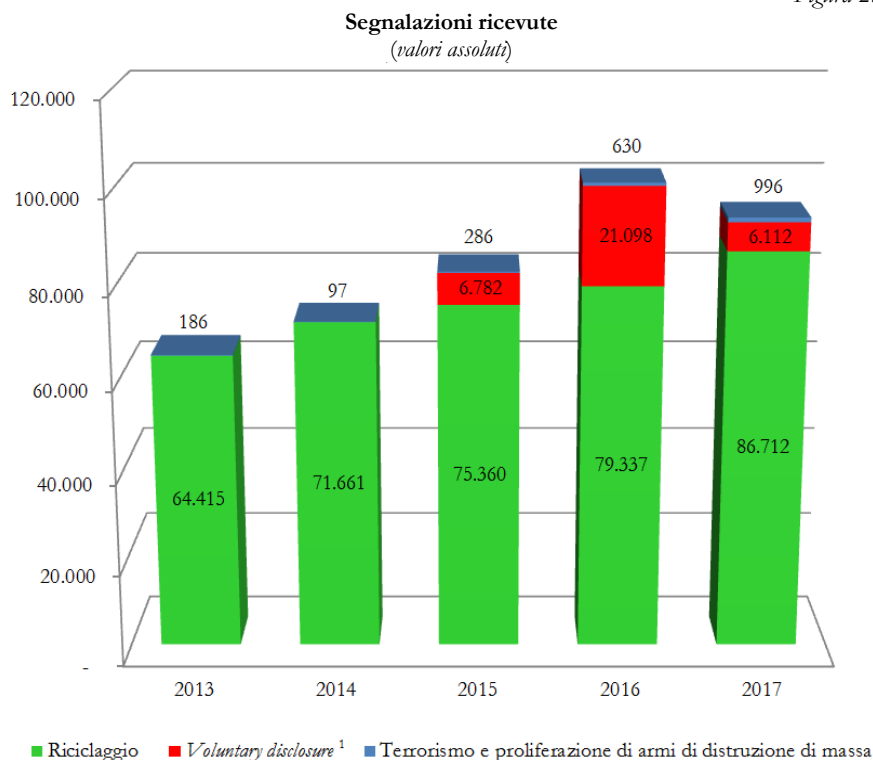
¹ Cfr. nota 51.

⁵² Tale dato è comprensivo delle segnalazioni di *voluntary disclosure*, che costituiscono uno specifico sottoinsieme nell'ambito della più vasta categoria riguardante il riciclaggio.

⁵³ Si veda il § 5.1.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

Figura 2.3

¹ Cfr. nota 51.**Trend 2018**

Nel primo trimestre 2018 il flusso complessivo delle segnalazioni di operazioni sospette, nonostante l'ulteriore drastica riduzione di quelle connesse con la *voluntary disclosure*, si mantiene su livelli coerenti con quelli dell'anno precedente. La distribuzione percentuale tra le diverse categorie muta parzialmente in conseguenza dell'aumentato numero di segnalazioni inviate da professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.

I dati dei primi tre mesi del 2018 confermano il *trend* crescente delle segnalazioni connesse con il terrorismo: sono, infatti, pervenute nel periodo 337 segnalazioni della specie.

La distribuzione territoriale delle SOS

Quanto alla distribuzione geografica⁵⁴, la regione che si conferma al primo posto per numero di segnalazioni inoltrate nel 2017 è la Lombardia, nonostante una significativa flessione rispetto al 2016 (-22,2%); il dato appare riconducibile alla minore incidenza della *voluntary disclosure* registrata nel 2017, essendo questa regione quella che negli anni precedenti ha contribuito in misura maggiore al relativo flusso segnalativo.

⁵⁴ Data la possibilità di evidenziare diverse operazioni sospette in ciascuna segnalazione, per convenzione l'origine delle segnalazioni viene fatta coincidere con il luogo di richiesta/esecuzione della prima operazione.